



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 24/07/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 80

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 1, commi da 860 a 862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Norma di interpretazione autentica riguardante le misure "Esonero giovani under 36" e "Decontribuzione sud" per le attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustra l'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, commi da 860 a 862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), riguardante le misure "Esonero giovani under 36" e "Decontribuzione sud" per le attività*

degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni e si forniscono indicazioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

INDICE

1. Premessa
2. Codici ATECO 2007 e codici ATECO 2025
3. Gestione delle richieste di cambio del codice ATECO da parte del datore di lavoro
4. Gestione del contenzioso amministrativo pendente e definito
5. Aspetti procedurali relativi ai datori di lavoro precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione degli esoneri, che non abbiano esposto il conguaglio all'interno del flusso Uniemens
 - 5.1 Modalità operative per la fruizione dell'esonero "Decontribuzione sud" (articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178/2020)
 - 5.2 Modalità operative per la fruizione dell'"Esonero giovani under 36" (articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 e articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022)
 - 5.3 Modalità operative di richiesta da parte dei datori di lavoro
6. Aspetti procedurali relativi ai datori di lavoro precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione degli esoneri, per cui è stato disconosciuto il conguaglio esposto all'interno del flusso Uniemens
7. Istruzioni contabili

1. Premessa

L'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), ha previsto la possibilità di fruire delle c.d. misure "Esonero giovani under 36" e "Decontribuzione sud" anche per i datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione delle suddette misure, svolgevano attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22.

In particolare, il citato comma 860 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 ha previsto che: *"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:*

a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2023) 4061 final), del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione;

b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti".

Nel prevedere tale estensione soggettiva dei legittimi destinatari delle due misure di esonero contributivo, poste in favore dei datori di lavoro privati, è stata determinata una data inizio di validità della stessa, da individuarsi negli eventi realizzatisi dal 1° luglio 2022 ed è stata puntualmente specificata la platea dei destinatari dell'interpretazione estensiva.

Al riguardo, di seguito, si riepiloga la disciplina di dettaglio delle due misure.

• **Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020**

L'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), prevede un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L'esonero in argomento è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 1, laddove l'evento incentivato sia realizzato in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (cfr. la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 e il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021).

Considerata la cessazione degli effetti della disciplina del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*) al 30 giugno 2022, al fine di consentire la piena operatività della misura anche oltre tale limite temporale, in data 15 marzo 2023, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, della legge di Bilancio 2021, come prorogata dall'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2023) 1711 *final*, del 9 marzo 2023, recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. *Temporary Crisis and Transition Framework* o TCTF) e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al riguardo, si evidenzia che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 *final* del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in argomento per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, nel prorogare l'applicazione dell'"Esonero giovani *under 36*" al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, ha richiamato espressamente l'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021, su cui è intervenuta la norma di interpretazione autentica che, pertanto, deve ritenersi riferita all'intera disciplina della misura "Esonero giovani *under 36*".

A confermarlo è anche la citata decisione della Commissione europea C(2023) 4061 *final* del 19 giugno 2023 che ha autorizzato la misura per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Ne consegue che una lettura coordinata delle citate disposizioni induce a riconoscere l'applicazione dell'"Esonero giovani *under 36*" ai soggetti individuati dalla norma di interpretazione autentica per l'intero arco temporale di vigenza della misura e, pertanto, con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati e alle trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023^{[\[1\]](#)}.

Con riferimento alla misura massima dell'importo dell'esonero riconoscibile, si precisa altresì che, fermo restando il limite di 6.000 euro annui per lavoratore stabilito dalla legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, detta soglia è elevata a 8.000 euro annui per lavoratore per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, come stabilito dal comma 297 della legge n. 197/2022.

- **Articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178/2020**

L'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge di Bilancio 2021 prevede la c.d. "Decontribuzione sud" che, in conseguenza della decisione della Commissione C(2022) 4499 *final* del 24 giugno 2022, è stata applicata, a partire dalla mensilità di luglio 2022, ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni (c.d. *Temporary Crisis Framework* o TCF).

La portata dell'interpretazione estensiva in trattazione deve essere, pertanto, limitata, per espressa previsione normativa, ai periodi di spettanza della "Decontribuzione sud" dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024, nel rispetto delle condizioni legittimanti previste dalla normativa di riferimento^[2].

Al riguardo, si precisa che la "Decontribuzione sud" spetta per i rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura dell'agevolazione è pari al 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Pertanto, riepilogata la disciplina di riferimento, in forza della novella legislativa in argomento, per i datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione delle suddette misure, svolgevano attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22, è possibile fruire delle suddette agevolazioni, previa verifica del rispetto delle condizioni legittimanti.

Con specifico riferimento alle modalità di fruizione degli esoneri in argomento, il comma 861 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede una finestra temporale entro cui fare valere il diritto alla fruizione degli stessi, prevedendo che: "*Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo di cui al comma 860 può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026*".

Inoltre, in considerazione della natura delle misure agevolative in trattazione quali aiuti di Stato, l'INPS provvederà a registrare gli esoneri che verranno fruiti nell'anno 2026 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, nonché a effettuare le verifiche sul predetto Registro in ordine al rispetto, da parte dei soggetti aventi diritto, del massimale di concedibilità degli aiuti previsto dalla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework*.

Da ultimo, con riferimento alla puntuale individuazione dei datori di lavoro privati che possono accedere alle misure in trattazione, si precisa che nell'allegato XIV della legge di Bilancio 2026 è stato individuato l'elenco dei codici ATECO 2007 rev. 2022 corrispondenti alle attività riconducibili al codice europeo NACE K "Attività finanziarie e assicurative", classe 66.22 "Attività di agenti e mediatori di assicurazioni", di seguito riportato:

66.22.01 Broker di assicurazioni;

66.22.02 Agenti di assicurazioni;

66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni;

66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.

Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la norma di interpretazione autentica in argomento e si forniscono istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali, nonché per la gestione dei contenziosi in corso.

2. Codici ATECO 2007 e codici ATECO 2025

Come precisato nel precedente paragrafo, possono accedere alle misure in trattazione anche i datori di lavoro privati in possesso di una matricola DM la cui attività è caratterizzata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 66.22.01; 66.22.02; 66.22.03 e 66.22.04.

Dal 1° aprile 2025 è stata resa operativa la classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

In base a tale nuova classificazione delle attività economiche, le attività ricondotte precedentemente nel codice europeo NACE sezione K, classe 66.22, risultano adesso ricomprese nella sezione L "Attività finanziarie e assicurative", classe 66.22 "Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni", all'interno dell'unico codice ATECO 2025 66.22.00 "Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni".

Pertanto, le matricole che fino al 31 marzo 2025 erano in possesso di uno dei codici ATECO 2007 sopra indicati, dal 1° aprile 2025 hanno il nuovo codice ATECO 2025 66.22.00.

3. Gestione delle richieste di cambio del codice ATECO da parte del datore di lavoro

In caso di richiesta di modifica retroattiva del codice ATECO 2007 presente su una matricola DM, volta all'attribuzione di un codice ATECO 2007 rientrante nella platea dei soggetti ammessi al beneficio in argomento, in sostituzione di un codice ATECO che non rientra nella misura in trattazione, occorre verificare che:

- la richiesta sia coerente con il dato presente in visura camerale, ovvero che il codice ATECO richiesto corrisponda con quello presente alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (di seguito, CCIAA) come primario/prevalente;
- la decorrenza della registrazione del codice ATECO alla CCIAA, ovvero che quest'ultimo fosse già esistente alla CCIAA come primario/prevalente alla data di decorrenza del beneficio;
- la richiesta non comporti anche un cambio di settore di classificazione ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (settore contraddistinto dal codice statistico contributivo -

CSC), con conseguenti variazioni in ordine agli obblighi contributivi.

Su tale ultimo aspetto si evidenzia l'importanza di definire l'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro indipendentemente dal possesso dell'attuale codice ATECO 2025 66.22.00, che riconduce a diversi settori economici.

Una volta effettuate le relative verifiche con esito positivo, la richiesta di modifica del codice ATECO 2007 può essere accolta.

4. Gestione del contenzioso amministrativo pendente e definito

Nella gestione del contenzioso amministrativo pendente, gli operatori di Sede devono applicare le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 3, procedendo all'accoglimento in autotutela delle richieste presentate dai soggetti iscritti alla CCIAA con codice ATECO rientrante nell'elenco di cui al paragrafo 1 della presente circolare, con conseguente definizione del ricorso in autotutela.

I ricorsi istruiti con proposta di reiezione e ancora pendenti devono essere restituiti alle Strutture territoriali, affinché le stesse possano istruirli come precedentemente delineato.

Resta inteso che, ove dalla visura camerale non emerga lo svolgimento delle attività sopra elencate o emerga con attribuzione di secondarietà, il ricorso deve essere istruito secondo le consuete modalità con proposta di reiezione e il datore di lavoro non può accedere al beneficio.

In merito al contenzioso amministrativo già definito, le eventuali ulteriori istanze di applicazione retroattiva delle misure agevolative in argomento, che pervenissero alle Strutture territoriali da parte dei datori di lavoro destinatari della reiezione del ricorso - volte al riesame del diniego, sulla base della novella normativa in argomento - possono essere gestite direttamente come nuove istanze, con attribuzione dell'esonero, ove ricorrano i prescritti requisiti.

5. Aspetti procedurali relativi ai datori di lavoro precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione degli esoneri, che non abbiano esposto il conguaglio all'interno del flusso Uniemens

5.1 Modalità operative per la fruizione dell'esonero "Decontribuzione sud" (articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178/2020)

I datori di lavoro interessati possono esporre, su uno dei flussi di competenza dell'anno 2026, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione arretrata relativa ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2024, valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "**DESU**", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere indicato il valore "**N**";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'“AnnoMese” di riferimento del conguaglio arretrato relativo ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2024;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “**L571**”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per ogni mese di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

5.2 Modalità operative per la fruizione dell'“Esonero giovani under 36” (articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 e articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022)

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate **dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, devono esporre su uno dei flussi di competenza dell'anno 2026 i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione arretrata, valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “**GI36**”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio arretrato;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, sono riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L545**", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020".

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2021, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate **dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022** in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono esporre su uno dei flussi di competenza dell'anno 2026 i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione arretrata, valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "**GI48**", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio arretrato;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, sono riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L547**", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020".

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per ogni mese di arretrato.

Per quanto concerne l'esposizione del beneficio relativo ai periodi correnti, i datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni fornite con il citato messaggio n. 3389/2021.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, devono esporre su uno dei flussi di competenza dell'anno 2026 i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione arretrata, valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "**EG36**", avente il significato

di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG;
- nell' elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio arretrato;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, sono riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L573**", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi".

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate **dal 1° gennaio 2023 a 31 dicembre 2023**, in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono esporre su uno dei flussi di competenza dell'anno 2026 i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione arretrata, valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "**EG48**", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio arretrato;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, sono riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L575"**, avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi-".

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per ogni mese di arretrato.

Per quanto concerne l'esposizione del beneficio relativo ai periodi correnti, i datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni fornite con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia usufruito dell'agevolazione al 50 per cento, prevista dall'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. incentivo GECO), e intenda accedere all'esonero in trattazione in virtù delle nuove disposizioni, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e successivamente applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge n. 205/2017 (GECO), i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale **"M472"**, avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 (GECO)";
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

Per quanto concerne l'esposizione del beneficio relativo ai periodi correnti, i datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3389/2021.

Inoltre, poiché gli esoneri di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 e dell'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 - in analogia a quanto previsto per l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2018 - non risultano cumulabili con *"altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi"* (cfr. l'art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017), si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'"Esonero giovani under 36", della "Decontribuzione sud" di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di "Decontribuzione sud" già fruite.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di "Decontribuzione sud" di cui alla legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CausaleADebito>** il codice causale **"M543"**, avente il significato di "Restituzione decontribuzione sud 2021)";
- nell'elemento **<ImportoADebito>**, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

5.3 Modalità operative di richiesta da parte dei datori di lavoro

I datori di lavoro precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione degli esoneri in argomento, che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in argomento, devono effettuare un'apposita richiesta tramite il "Cassetto Previdenziale del Contribuente" alla voce "Altre Agevolazioni" indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti.

All'esito delle verifiche, la Struttura territorialmente competente dell'INPS provvede all'attribuzione del codice di autorizzazione (CA) **"9D"**, che assume il nuovo significato di: "Azienda destinataria articolo 1, commi 860-862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Norma di interpretazione autentica per le attività di agenti e intermediari delle assicurazioni", per il periodo da gennaio 2026 a dicembre 2026.

6. Aspetti procedurali relativi ai datori di lavoro precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione degli esoneri, per cui è stato disconosciuto il conguaglio esposto all'interno del flusso Uniemens

I datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione degli esoneri, per cui è stato disconosciuto il beneficio esposto all'interno del flusso Uniemens, devono effettuare un'apposita richiesta tramite il "Cassetto Previdenziale del Contribuente" alla voce "Verifica agevolazioni contributive", indicando i periodi e gli importi oggetto del precedente recupero.

Tale richiesta è necessaria e propedeutica ai fini della predisposizione dei flussi regolarizzativi.

7. Istruzioni contabili

Per le rilevazioni contabili derivanti dalle disposizioni in argomento, che prevedono l'estensione ai datori di lavoro inquadrati ai fini previdenziali come indicato nei precedenti paragrafi delle misure "Esonero giovani under 36" e "Decontribuzione sud", a fare data dal 1° luglio 2022, si espongono di seguito le relative istruzioni.

Con riferimento all'esonero contributivo riconosciuto nella misura del 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della legge di Bilancio 2021, al fine di promuovere il lavoro giovanile stabile ("Esonero giovani under 36") anche relativamente ai datori di lavoro privati residenti in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), per le nuove assunzioni e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, prorogato al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022, si fa uso rispettivamente dei conti noti GAW37341 e GAW37342, istituiti con il messaggio n. 3389/2021, e dei conti in uso GAW37343 e GAW37344, istituiti con la circolare n. 57/2023, che vengono adeguati nella denominazione in riferimento alla nuova normativa in argomento.

La procedura automatizzata del DM provvede alla ripartizione contabile ai conti citati delle somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens a titolo di arretrati con i codici **"L545"** (GAW37341), **"L547"** (GAW37342), **"L573"** (GAW37343) e **"L575"** (GAW37344), secondo le istruzioni operative contenute nel paragrafo 5.2 della presente circolare.

Per la contabilizzazione delle somme spettanti per i periodi correnti relative all'esonero per le assunzioni/trasformazioni di competenza 2022 si rinvia alle istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 3389/2021 e alla circolare n. 57/2023 per le assunzioni/trasformazioni di

competenza 2023.

Nel rispetto delle disposizioni che prevedono un'incompatibilità tra l'agevolazione prevista dalla legge n. 205/2017 (incentivo "GECO", quale esonero parziale al 50 per cento) e l'agevolazione in argomento, in caso di restituzione dell'agevolazione già fruita, le relative somme esposte nel flusso Uniemens con il codice evento "**M472**" devono essere contabilizzate al conto in uso GAW24341, istituito con il messaggio n. 3389/2021.

In merito all'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge di Bilancio 2021, previsto a favore dei datori di lavoro privati residenti nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le somme conguagliate ed esposte nel flusso Uniemens con il codice "**L571**" a titolo di arretrati per il periodo da luglio 2022 a dicembre 2024, come da istruzioni operative fornite al paragrafo 5.2 della presente circolare, sono ripartite a cura della procedura del DM per la relativa contabilizzazione al conto in uso GAW37159, istituito con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, cui si rinvia per le relative istruzioni contabili, la cui denominazione viene adeguata alle nuove disposizioni normative in argomento.

Nel dare seguito alle istruzioni operative di cui al suddetto paragrafo 5.2, circa l'incumulabilità tra gli esoneri in trattazione, ai fini della restituzione delle quote di "Decontribuzione sud" di cui alla legge di Bilancio 2021, le relative somme esposte nel flusso Uniemens con il codice evento "**M543**" devono essere contabilizzate al conto in uso GAW24342, istituito con il messaggio n. 3389/2021.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri previsti dalla normativa, sono tenuti come di consueto dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Cfr. per la disciplina di dettaglio la circolare n. 56/2021, nonché il messaggio n. 3389/2021 e, da ultimo, la circolare n. 57 del 22 giugno 2023.

[2] Per la disciplina di dettaglio cfr. la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, nonché i messaggi n. 4593 del 21 dicembre 2022 e n. 4695 del 28 dicembre 2023 e, da ultimo, la circolare n. 82 del 17 luglio 2024.